



A.S. 2448

DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2022”

PRIMA NOTA SINTETICA

Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti dei principali articoli di interesse dei Comuni e Città Metropolitane contenuti nella Legge di Bilancio 2022 trasmessa al Senato della Repubblica (AS 2448)

✓ **Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (Art. 5)**

La norma interviene sulla *governance* dell’Agenzia Entrate-Riscossione, che viene posta in capo all’Agenzia delle Entrate e dispone regole sulla remunerazione dell’attività del riscossore nazionale, a decorrere dagli atti di riscossione emessi dal 2022, in una logica di superamento dell’aggio di riscossione, argomento oggetto della legge di delega fiscale.

Su questo punto in particolare, attraverso la sostituzione dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, si stabilisce che le spese per procedure esecutive e notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l’addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote: una quota – da determinarsi con successivo decreto – in caso di emanazione di provvedimento di sgravio totale o parziale da parte dell’ente impositore; un’ulteriore quota di partecipazione al costo del servizio, per un importo pari all’1 per cento delle somme riscosse.

✓ **Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione al verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (Art. 9)**

Si dispone la proroga al 2022 per gli interventi già avviati al 31 dicembre 2021 (purché alla data del 30 settembre 2021 sia già stata effettuata la CILA). E’ prevista la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta all’incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025. Inoltre, chi ha un ISEE non superiore a 25.000 euro annui avrà diritto all’incentivo del 110% per il 2022, su interventi per unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche.

✓ **Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (Art. 21)**

La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La norma prevede l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). *Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio (articolo 7, comma 5, lett. d) del d.l. n. 4 del 2019) (lettera c) punto 6)).* In particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...). **Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari**, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. **Sia al momento sia dopo l'erogazione del beneficio si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune, che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.**

✓ **Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (Art. 44)**

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a **titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, paria al 33% della popolazione in età 0-6 anni.** Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e **a 1.100 milioni** di euro a decorrere dal 2027. Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto a decorrere dal 2020 dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

✓ **Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (Art. 45)**

Viene incrementata di **30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027** la parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a incrementare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per gli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;

✓ **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (Art. 48)**

Il fondo per la disabilità e non autosufficienza viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e viene incrementato di **50 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2026.**

✓ **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (Art. 49)**

Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado, viene istituito il **“fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”** con una dotazione di **100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali** con decreto Ministro delle disabilità, Ministro affari regionali e autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione del MEF e dell'Interno, **previa intesa in Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 30 milioni in favore dei comuni** con decreto del Ministro dell'Interno e Ministro delle disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del MEF, **previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno** di ciascun anno.

✓ **Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (Art. 116)**

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei **Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne**, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

✓ **Fondazioni lirico sinfoniche (Art. 118)**

La norma prevede l'istituzione di un fondo con dotazione pari a **100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023**, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, 11. 310.

✓ **Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Art. 129)**

La disposizione incrementa di **29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e **consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan.**

✓ **Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (Art. 131)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", **con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.**

✓ **Metropolitane nelle grandi aree urbane (Art. 132)**

Si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036. Entro il 28 febbraio 2022** saranno definite le modalità di assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla realizzazione della progettazione degli interventi ove non già disponibile.

✓ **Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Art. 136)**

La disposizione consente alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, **per tutto il 2021** (e non solo per il primo semestre come previsto a normativa vigente) **i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.** A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo *1-septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022.

✓ **Infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, delle province e delle città metropolitane (Art. 139)**

La norma prevede il riconoscimento di risorse per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione ordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della **viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.** Tra i criteri di assegnazione delle risorse sono inclusi quelli relativi alla vulnerabilità rispetto a fenomeni naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

Per l'anno 2022 si prevedono 100 milioni di euro, per l'anno 2023 150 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025 200 milioni di euro, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

✓ **Messa in sicurezza strade (Art. 140)**

Vengono assegnati ai **Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.** L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori).

✓ **Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (Art. 141)**

La norma prevede **l'incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.** E' inoltre individuato l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi.

✓ **Rifinanziamento aree interne (Art. 144)**

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di **20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024** per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

✓ **Disposizioni in materia di eventi sismici (Art. 149)**

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per le aree interessate dal sisma centro Italia ed il termine della gestione straordinaria commissariale.

Proroga al 31 dicembre 2022 anche della la cessazione della gestione straordinaria prevista per gli interventi relativi al sisma nell'isola di Ischia, nonché dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Mila, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania.

Prevista anche la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per la gestione affidata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 ed al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della disposizione in commento sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di termine e durata massima e proroghe e rinnovi previsti per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità avvalersi di personale a tempo determinato, in deroga dai limiti fissati. La norma ne fissa il limite di spesa.

✓ **Ponti e viadotti (Art. 166)**

La norma assegna ulteriori risorse per **ponti e viadotti di province e città metropolitane** nel limite complessivo di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.** Tali contributi sono assegnati con decreto MIMS di concerto con MEF da emanare entro il 30 giugno 2023.

✓ **Manutenzione scuole (Art. 167)**

Vengono assegnate, a partire dall'anno 2030 fino al 2036, ulteriori risorse a favore delle città metropolitane e delle province, nonché degli enti di decentramento regionale, per interventi di **manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle**

scuole, nel limite complessivo di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036. Tali contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2029.

✓ **Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Art. 168)**

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo **di 300 milioni di euro per l'anno 2022**.

In particolare, possono richiedere i contributi:

- ✓ ***i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti***, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- ✓ ***i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.***

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai comuni beneficiari al Ministero dell'Interno entro il termine **perentorio del 31 marzo 2022**.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **30 giugno 2022**.

✓ **Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (Art. 170)**

La norma prevede per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del contributo. **Si prevede quindi un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023**, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

La norma prevede al tempo stesso l'utilizzo dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

✓ **Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali (Art. 171)**

La norma è finalizzata ad assicurare anche ai comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento di Lep o obiettivi di servizio in materia di funzioni sociali.

✓ **Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili (Art. 172)**

L'incremento del fondo di solidarietà comunale serve a riallineare il fondo all'aumento delle risorse per il potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

✓ **Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (Art. 173)**

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La norma in oggetto date le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. Si prevede, inoltre, di estendere l'intervento anche ai Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori. **In particolare, agli enti locali delle Regioni Siciliana e Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse previste per gli anni 2022 e 2023.**

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

✓ **Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche (Art. 174)**

Si prevede un contributo di 50 milioni di euro su richiesta dell'Anci per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

✓ **Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (Art. 175)**

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per- i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. **Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.**

Il comma 2 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 1.

Il comma 3 stanziava le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

✓ **Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (Art.177)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato agli enti locali per consentire l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, per finanziare misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.** Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali verranno definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

✓ **Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (Art.178)**

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

✓ **Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse SUI Livelli essenziali delle prestazioni da assegnare agli enti territoriali (Art.179)**

La norma è volta a prevedere il preventivo assenso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dai ministeri competenti, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

✓ **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Art.180)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. **Per il finanziamento del Fondo, è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro nel 2022, 200 milioni a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, la disposizione individua puntualmente, gli interventi finanziabili.**

✓ **Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali (Art.181)**

La norma consente alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto.

L'intervento normativo prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

Il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Tale tasso viene determinato dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito internet del MEF.

Inoltre, si prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti stipulino, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo I, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti locali. In particolare, nell'atto aggiuntivo sono fissati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l'atto aggiuntivo che il contratto tipo sono pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.

Gli Enti locali possono trasmettere le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si stabilisce, inoltre, che i contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti entro il 28 aprile 2022.

Per le attività affidate a Cassa Depositi e Prestiti in forza dell'atto aggiuntivo, il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro.

Infine si precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le Regioni e gli Enti locali, non costituiscono novazione dei contratti

originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, tutti i termini e le condizioni previsti nei contratti originari, non espressamente modificati dagli atti modificativi, restano in vigore.

✓ **Disposizioni in materia di trattamento accessorio (Art. 182)**

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Per le amministrazioni dello Stato è prevista una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

✓ **Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (Art. 184)**

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse

✓ **Ordinamento professionale (Art. 185)**

La disposizione stanziava le risorse per le Amministrazioni Statali per l'attuazione dei nuovi ordinamenti professionali stabiliti dalla contrattazione 2019-2021, ivi inclusi i percorsi di carriera del personale di elevata qualificazione disciplinati dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113. Per le medesime finalità, i Comuni integrano le risorse relative ai CCNL 2019-2021 sulla base dei criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.

✓ **Disposizioni in materia di contributo unificato (Art. 192)**

Le modifiche all'articolo 16 del d.P.R. 115, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), della presente disposizione introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte. Si introduce, quindi, una disposizione analoga a quella stabilita per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato, e delle spese per la notificazione a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 285 del d.P.R. 115/2002.

La disposizione realizza diverse e meritorie finalità: viene evitato un adempimento per la cancelleria e per Equitalia giustizia connesso alla farraginoso procedura di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato che prevede anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell'atto attraverso l'Ufficiale giudiziario, si realizza un'immediata riscossione dell'importo del contributo dovuto e si contraggono notevolmente i tempi di svolgimento dei processi.

Le modifiche all'articolo 208, comma 1, del d.P.R. 115/2002, apportate dal comma 1, lettera c) della presente disposizione, sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. La modifica colma una lacuna normativa e consente di recuperare entrate stimate in circa €104.000/120.000 all'anno, oltre l'arretrato.